

convengono e stipulano quanto segue:

1) di costituire l'associazione, regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni, denominata "Confagricoltura Donna Emilia Romagna" con sede in Bologna (BO), Piazza dei Martiri n. 5.

2) L'associazione non persegue alcuna finalità di lucro e ha come scopo la tutela degli interessi generali e particolari dei propri associati, oltre a quanto altro meglio descritto nell'art. 2 dello statuto dell'associazione che si allega alla presente scrittura privata sotto al lettera A).

3) ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello statuto della costituenda associazione, gli associati verseranno la quota associativa annua nell'importo che verrà stabilito dall'Assemblea.

4) L'associazione è retta dalle disposizioni dello statuto come sopra allegato.

5) L'associazione viene costituita con effetto dal giorno 19 (diciannove) marzo 2011 (duemilaundici) e ha durata illimitata.

6) Il primo Consiglio Direttivo dura in carica un anno, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi sulla base dell'art. 14 dello statuto, ed è composto da 8 membri nominati nelle persone di:

Bergamaschi Eugenia nata il 14/09/1962 a Modena residente a Modena viale Gramsci, 43 codice fiscale BRGGNE62P54F257Y

Boschi Maria Cristina nata il 25/12/1958 a Bologna residente a Bologna via Solferino, 45 codice fiscale BSCCST58T65A9440

Diamanti Susanna nata il 12/05/1959 a Casalecchio di Reno residente a Casalecchio di Reno via Fausto Coppi, 20 codice fiscale DMNSNN59E52B880E

Di Muzio Marina nata il 13/05/1954 a Roma residente a Roma via, codice fiscale DMZMRN54E53H501D

Gueltrini Raffaella nata il 27/05/1955 a Ravenna residente a San Michele (RA) via Faentina, 311 codice fiscale GLTRFL55E67H199M

Federica Melodi nata il 18/08/1971 a Parma residente a Monticelli D'Ongina (PC) codice fiscale MLDFRC71M58G3370

Pedroni Paola nata il 10/09/1957 a Ferrara residente a Ferrara via Sgarbata, 192 codice fiscale PDRPLA57P50D548X

Maddalena Ravaioli nata il 11/12/1953 a Rocourt Belgio residente a Forlì via Panieri, 14 codice fiscale RVLMDL53T51Z103A

7) le spese della presente scrittura privata sono a carico di Confagricoltura dell'Emilia Romagna Federazione Regionale degli agricoltori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 9 (nove) marzo 2011 (duemilaundici).

7) le spese della presente scrittura privata sono a carico di Confagricoltura dell'Emilia Romagna Federazione Regionale degli agricoltori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 9 (nove) marzo 2011 (duemilaundici).

Federica Meloni
Cristina Basso
Eugenio Preparati
Rebecca Gucci
Paolo Pedron
Maurizio De Luca
Susanna Diamanti
Giovanna R...



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° N. 3718 Serie 111
Versato € 171,72 con quietanza 21/09/2011

p. IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Dr. Paolo Vanigli

MANCINI PIETRO



STATUTO

ASSOCIAZIONE CONFAGRICOLTURA DONNA EMILIA ROMAGNA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita l'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna, associazione sindacale non riconosciuta, senza fini di lucro, in breve Confagricoltura Donna Emilia Romagna, con sede presso la Confagricoltura dell'Emilia Romagna Federazione regionale degli agricoltori dell'Emilia Romagna, in Bologna, Piazza dei Martiri n. 5.

2. L'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna, nella sua autonomia statutaria e funzionale, è ente aderente a Confagricoltura dell'Emilia Romagna a norma dell'art. 3 dello Statuto di Confagricoltura dell'Emilia Romagna, Statuto che osserva compatibilmente con i propri scopi.

La Presidente dell'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna può inoltre, essere invitata a partecipare, con voto consultivo, ai Consigli Direttivi di Confagricoltura dell'Emilia Romagna a norma dell'art. 14 dello statuto della Confagricoltura dell'Emilia Romagna

Art. 2 Scopi

1. L'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna tutela gli interessi generali e particolari delle associate di cui all'art. 3 del presente statuto, rappresentandole, nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione o ente pubblico e privato.

2. A tal fine si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere le produzioni tipiche e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio;
- b) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e delle pari opportunità nel settore agricolo e, più in generale, nella società e nell'economia nazionale e regionale;
- c) sostenere la diretta partecipazione delle donne che lavorano in imprese agricole e delle associate all'attività sindacale, economica e sociale del settore primario;

Cristina Borelli
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- d) favorire lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze tra le associate;
- e) promuovere iniziative di informazione e formazione professionale delle associate al fine di rispondere ai fabbisogni specifici delle imprenditrici e delle aspiranti imprenditrici e di approfondire la loro conoscenza delle politiche delle pari opportunità;
- f) promuovere la cultura d'impresa e valorizzare il ruolo etico, economico e sociale delle imprese condotte da donne;
- g) assistere e fornire consulenza alle donne, imprenditrici o aspiranti tali, che hanno bisogno di orientarsi nel mondo dell'imprenditoria, di conoscere le opportunità di inserimento e/o crescita della loro attività e professionalità;
- h) assistere e fornire consulenza relativamente alla partecipazione a bandi e progetti pubblici;
- i) adottare ogni altra iniziativa diretta alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

TITOLO II - LE ASSOCIATE

Art. 3 Associate

1. Aderiscono all'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna:

- a) tutte le donne le cui imprese agricole siano associate a Confagricoltura;
- b) tutte le donne imprenditrici titolati, socie o coadiuvanti in aziende agricole;
- c) tutti le Associazioni, o gli Enti, o le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli dell'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna.

2. possono aderire altresì ma senza diritto di voto

- a) tutte le donne non imprenditrici agricole che a diverso titolo svolgono attività di interesse per il mondo dell'imprenditoria femminile

Art. 4 Obblighi delle Associate

1. L'appartenenza all'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna comporta, per tutte le associate di cui all'art. 3 del presente statuto, l'obbligo di osservare il seguente statuto e di

Cristina Rossi

F. Lombardi

P. C.

P. C.

F. Lombardi

P. C.

uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive dell'Associazione Regionale Confagricoltura Donna, nonché di versare il contributo associativo annuale.

2. L'adesione all'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna ha durata di anni 3 dalla data di associazione, e comporta per le associate il diritto di voto nell'assemblea. Il rinnovo si considera tacito salvo recesso da comunicarsi in qualsiasi momento al Presidente, con raccomandata A/R o PEC.

3. Chi intende aderire all'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto.

4. Decorsi _____ giorni dalla presentazione della domanda di adesione senza che il Consiglio Direttivo abbia rigettato la domanda stessa, i soggetti di cui all'art. 3, lettera a) assumono la qualità di associati. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, lettera b) e lettera c), il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro la data del primo Consiglio utile; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Art. 5 Contributo Associativo

1. Le associate si impegnano a corrispondere un contributo associativo annuo oltre alla quota di iscrizione da versare una tantum, che andranno a costituire il fondo dell'Associazione (ai sensi dell'art. 20). L'Assemblea stabilisce, con propria delibera su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale di versamento minimo e la quota di iscrizione, che sarà di ammontare differente a seconda che si tratti di associata di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), o di ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). e comma 2 lettera a)

2. L'adesione all'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota sociale annuale. E' in ogni modo facoltà

Cristina Borelli
M. Borelli
B.
G.
P.P.
W.R.
F.R.
P.

delle aderenti all'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

3. I versamenti al fondo possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto.

4. I versamenti all'associazione come previsti dal comma 1 e 2 e qualsiasi altro contributo volontario non danno diritto ad altri o diversi diritti di partecipazione all'associazione oltre quelli previsti nel presente statuto, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono comunque rivalutabili.

5. Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti della associata morosa, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna ed alla partecipazione alla sua attività compresa la partecipazione all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Art. 6 Perdita della qualità di Associata

1. La qualità di associata si perde:

a) per recesso, esercitabile in qualsiasi momento, da comunicare con lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata al Presidente; il recesso ha efficacia dalla data in cui il Presidente riceve la raccomandata che ne manifesta la volontà; resta fermo il pagamento della quota associativa annuale qualora il recesso sia esercitato senza giusta causa

b) per la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente statuto;

c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti. L'esclusione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che contiene il provvedimento d'esclusione motivato.

Aurora Bonelli

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa; il ricorso al Collegio non comporta la sospensione della delibera del Consiglio direttivo.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 7 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Probiviri.



Art. 8 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai delegati delle Consulte provinciali e dai membri del Consiglio Direttivo.

Ciascuna Consulta provinciale esprime un numero di delegati con diritto di voto così articolato :

- Consulte con un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 10: 1 delegato
- Consulte con un minimo di 11 membri fino ad un massimo di 30: 2 delegati
- Consulte con un minimo di 31 membri fino ad un massimo di 50: 3 delegati
- Consulte con oltre 51 membri: 4 delegati

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione dei rendiconti di cui all'art. 11, co. 1, lett. C); inoltre, può essere riunita per iniziativa motivata del Presidente o di almeno 3 Consiglieri o 8 soci dell'associazione provenienti da almeno tre province.

Art. 9 Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente mediante avviso da diramarsi almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la convocazione, anche utilizzando sistemi di comunicazione telematica.

funzione Cash me Bona

AP.

RP

WR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 14 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di consiglieri pari al numero delle consulte costituite in Emilia Romagna. Ciascuna Consulta provinciale elegge un solo consigliere. La consulta che esprime il Presidente non nomina il consigliere. In caso di decadenza dalla carica di consigliere, la Consulta Provinciale di riferimento provvederà ad eleggere un nuovo e diverso consigliere la cui carica avrà durata pari a quella del Consiglio medesimo
- a) Il Presidente dell'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna presiede il Consiglio Direttivo.
 - b) Il Consiglio dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
 - c) Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo. Si riunisce almeno 4 volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere inviati ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione
 - d) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - e) Il Consiglio Direttivo ha il compito di proporre annualmente all'Assemblea l'approvazione del preventivo delle spese ed il rendiconto consuntivo relativo a ciascun anno solare.
 - f) L'assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, è considerata tacita rinuncia a farne parte, e comporta la decadenza dall'incarico. A seguito della decadenza, il Presidente del Consiglio Direttivo sollecita la Consulta Provinciale di riferimento a eleggere un nuovo consigliere.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

Boschi

Quattrone

Funfanti

GP

Reali

De Marco

Ferrari

★

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, le ore fissate per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con preavviso di otto giorni rispetto alla data di riunione.

Art. 10 Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero delle intervenute rappresenta la maggioranza dei delegati; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero delle presenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto delle astenute.
3. Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di cariche, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna. In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o, se assente il Presidente, dal Vice-Presidente più anziano.

Art. 11 Attribuzione dell'Assemblea

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione Confagricoltura Donna Emilia Romagna, in armonia con le direttive dell'eventuale Associazione Nazionale;
 - b) discutere e deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) l'approvazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, dei rendiconti preventivo e consuntivo;
 - d) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

- c) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dalle singole associate, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;
- d) l'Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 12 Consulte Provinciali

Le consulte provinciali si considerano validamente costituite in presenza di tre soci, in regola con il pagamento del contributo associativo al 31 marzo dell'anno in corso.

Alla consulta provinciale aderiscono i soggetti di cui all'art. 3 con sede legale o residenza nella provincia di riferimento. Le consulte provinciali agiscono, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 nell'ambito del territorio provinciale con lo scopo prioritario di raccogliere adesioni all'associazione.

Ciascun associato, persona fisica o giuridica, ha diritto a un voto.

Art 13 attribuzioni delle Consulte provinciali

1. Alle Consulte provinciali spetta:

- a) comunicare annualmente il nominativo dei delegati di propria competenza calcolato sulla base del numero dei soci iscritti nella provincia. Tale comunicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea.
- b) eleggere la propria rappresentante nel Consiglio direttivo, ove questo sia stato validamente costituito. Le modalità di scelta sono a discrezione delle singole consulte le quali possono assumere regolamenti interni di gestione.
- c) presentare al consiglio direttivo eventuali istanze e fare proposte
- d) studiare e approfondire le tematiche a livello provinciale e collaborare nel perseguimento degli scopi sociali.

Cristina Bondi

Ferruccio

00

AG

UR

St

St

A

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo provvedere a:

- a) Nominare due Vice Presidenti tra i membri del consiglio direttivo.
- b) attuare le direttive stabilite dall'Assemblea;
- c) collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) assicurare e mantenere il coordinamento tra le Consulte provinciali, curando l'attuazione delle direttive dell'Associazione;
- e) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dalle singole associate e dalle Associazioni aderenti all'Associazione Regionale, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;
- f) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, degli investimenti di capitale e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- g) predisporre il resoconti economici preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- h) decidere sulle domande di ammissione e sulla perdita della qualità di associata;
- i) attuare quant'altro utile per l'adempimento degli scopi statutari
- j) deliberare le designazioni presso enti di competenza regionale e provinciale sentito il parere delle Consulte provinciali;
- k) assumere o allontanare eventuali dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Art. 16 Il Presidente e il Vice Presidente

L'Assemblea elegge il Presidente che non dovrà appartenere ad organizzazioni professionali agricole diverse da Confagricoltura e provenire da una delle consulte provinciali validamente costituite.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.



Funzionari Regione Siciliana

GP

Amministratore

Amministratore

Amministratore

Amministratore

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente più anziano, le attribuzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad una delegata di sua nomina.

L'incarico di Presidente dell'Associazione e di Vice Presidente è incompatibile con il mandato di Parlamentare europeo, nazionale e regionale.

L'incarico, di cui al comma precedente, ha la durata di tre anni e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Il primo Presidente e i due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Art. 17 Attribuzioni del Presidente

1. Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione Regionale;
- c) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- d) partecipare, se invitato, al Consiglio direttivo di Confagricoltura dell'Emilia Romagna;
- e) verificare l'osservanza dello statuto;
- f) promuovere eventualmente l'esclusione dell'associato di cui all'art. 6, del presente statuto;
- g) promuovere la riforma dello statuto ove se ne presenti la necessità.

Art. 18 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente di Confagricoltura dell'Emilia Romagna e da due componenti nominati dall'Assemblea. La carica e l'attività dei Probiviri è totalmente gratuita.

Al Collegio dei Probiviri si applicano le regole dell'arbitrato rituale.

Cristina Bonini

CO
UR

RP
Fan

★

2. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte anche tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.

Art. 19 Struttura Operativa

1. Per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione verrà incaricato un funzionario di Confagricoltura dell'Emilia Romagna. Tale funzionario coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione.

TITOLO IV - PATRIMONIO ENTRATE - BILANCI

Art. 20 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
 - b) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.
2. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi annuali degli Associati (Fondo);
 - b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
 - c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi dell'Associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Handwritten signature: Cristiano Borelli

Handwritten initials: MB, CO

Handwritten signature: Paolo

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 Bilancio

1. Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone i resoconti economici consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo del successivo esercizio, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
3. I resoconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

TITOLO V

MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 Modificazioni Statutarie

1. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi. Per la validità delle deliberazioni, inerenti a modifiche dello statuto, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 24 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea.
2. In tal caso, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.
3. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri

e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 25 Disposizioni finali

1. Qualora venisse costituita l'Associazione Confagricoltura Donna a livello nazionale, Confagricoltura Donna Emilia Romagna ne entrerà a far parte uniformando il proprio statuto a quello nazionale.
2. Il presente Statuto, è redatto nella forma della scrittura privata registrata, le eventuali successive modifiche, saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firma per approvazione

Data 9 marzo 2011

Robb Polari

Mauro D.C.

Eugenio Pergamo Ricci

Roberto Gutz

Federico Meloni

Luca Frainant

Cristina Rossi

Antonio Rossi



1
2